

Spese per trasferte e missioni. Fuori dalla tassazione i rimborsi ai dipendenti. Una circolare illustra le regole

Escono dal reddito imponibile i rimborsi riconosciuti ai dipendenti per l'utilizzo dell'automobile privata per trasferte e missioni anche all'interno del comune, a patto che le spese siano comprovate e documentate.

È una delle indicazioni contenute nella [circolare n. 15/E](#) di oggi, con cui l'Agenzia fornisce istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in merito al trattamento fiscale delle indennità di trasferta o di missione per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d'impresa.

Il [documento di prassi](#) definisce in modo puntuale le condizioni da rispettare e anche i casi in cui è richiesto l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabile, offrendo un quadro unitario delle regole da applicare.

I rimborsi esclusi dal reddito

La [circolare](#) illustra in prima battuta le regole relative al trattamento fiscale delle trasferte o missioni del lavoratore dipendente, nonché dei relativi rimborsi di spese. In ottica di semplificazione, per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o

missioni all'interno del territorio comunale, la norma ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore. Di conseguenza, questi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le spese siano "comprovate e documentate" anche con altre modalità. Non concorre quindi più al reddito il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle Aci, anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale. La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d'imposta precedente. Fuori dal reddito imponibile, inoltre, i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio.

Le regole sulla tracciabilità

La [circolare](#) analizza poi le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal [decreto fiscale \(D.L. n. 84/2025\)](#) **in materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC).**

In particolare, la condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all'interno del comune, sia per quelle al di fuori dello stesso. Dal 1° gennaio 2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile. L'obbligo di tracciabilità riguarda anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l'utilizzo di "piattaforme di mobilità", mentre continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal *taxi* e NCC – come, per esempio, *autobus*, treni, aerei, navi – e i

rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

(Così, comunicato stampa del 22 dicembre 2025)

Finanza & Fisco Ai porta lo Studio ad un livello successivo

Il Settimanale cartaceo e/o digitale con Ai

-30%
con codice sconto:
FEFXMAS2025

Attiva l'offerta
XMAS 2025



Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti